

A cura di Sandra Pennacini

ISA: Il file precompilato XML

Procedure di acquisizione dei “dati ulteriori”

Categoria: **ISA**
Sottocategoria: **Dichiarazione**

La procedura di valutazione del contribuente attraverso l'Indice Sintetico di Affidabilità Fiscale, effettuata tramite il software ISA, tiene conto - oltre che dei dati contabili indicati nell'apposito quadro del modello ISA e dei dati extra contabili reperiti tramite l'apposito *questionario* - anche dei cd. “dati ulteriori” che vengono forniti dall'Agenzia delle Entrate tramite un file precompilato in formato XML. Tale file è prelevabile dal cassetto fiscale dal contribuente. A favore degli intermediari abilitati alla trasmissione dei dichiarativi sono altresì previste procedure dedicate di richiesta ed acquisizione massiva dei dati dei propri assistiti.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Contribuente dotato di accesso al proprio cassetto fiscale	2
Intermediario delegato al cassetto fiscale del contribuente	2
Richiesta massiva dati ISA	3
Richiesta massiva dati ISA – Intermediario già delegato al Cassetto Fiscale	3
Richiesta massiva dati ISA – Intermediario non delegato al Cassetto Fiscale	4
Conservazione ed esibizione delle deleghe ISA	6
La richiesta massiva ISA su delega	7
Trasmissione telematica richiesta dati ISA	9
Prelievo dei dati da parte dell'intermediario	9
Riferimenti normativi	10

Premessa

È ormai abbondantemente giunto il momento di affrontare gli ISA, nonostante la preannunciata proroga al 20 luglio delle imposte cui – si spera – potrebbe seguire un ulteriore differimento introdotto con emendamento in sede di conversione del D.L. 34/2020.

Per effettuare la valutazione del contribuente è indispensabile tenere conto, oltre che dei dati contabili ed extra contabili reperiti con l'apposito questionario, anche dei cd. "dati ulteriori" che vengono forniti dall'Agenzia delle Entrate con file precompilato XML.

Andiamo nel seguito a riepilogare le diverse modalità di reperimento di tale file, che dovrà poi essere introdotto nel software ISA al fine di concorrere alla valutazione dell'indice di affidabilità fiscale del contribuente.


Contribuente dotato di accesso al proprio cassetto fiscale


Il file XML contenente i "dati ulteriori ISA" viene messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate a favore di ciascun contribuente, direttamente nel proprio cassetto fiscale (area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate).




Laddove il contribuente sia dotato di proprie credenziali Entratel o Fisconline (o SPID o carta CNS), ovvero delle credenziali che consentono l'accesso al cassetto fiscale, il file potrà essere ivi reperito ed importato nel software utilizzato per il conteggio ISA o anche, banalmente, inviato via mail al consulente fiscale che si occupa della predisposizione della dichiarazione dei redditi ai fini della successiva elaborazione dell'ISA.

Intermediario delegato al cassetto fiscale del contribuente

- 

Posto che, come si è detto, il file XML ISA è presente nel cassetto fiscale di ciascun contribuente, l'intermediario che sia delegato all'accesso a tale area potrà prelevare in modo puntuale (ovvero uno ad uno) i files di interesse, entrando nelle singole posizioni dei propri assistiti.
- 

È tuttavia evidente che in presenza di numerose posizioni da gestire questa strada, per quanto percorribile, non sia consigliabile.
- 

È quindi opportuno prendere in considerazione la facoltà concessa agli intermediari di richiedere all'Agenzia delle Entrate il rilascio massivo dei files dati ulteriori ISA, ovvero avanzare una o più richieste contenenti più contribuenti, ottenendo il recapito dei files direttamente nel cassetto fiscale dell'intermediario richiedente.

Richiesta massiva dati ISA

Nel caso in cui l'intermediario voglia avanzare una richiesta massiva di dati ISA, ovvero richiedere il rilascio di files dati ulteriori relativi a più clienti assistiti, occorrerà innanzi tutto verificare, per ciascun contribuente per il quale si vuole effettuare la richiesta, se lo stesso ha già delegato all'accesso al cassetto fiscale l'intermediario richiedente il file XML.

Se l'intermediario è già delegato all'accesso al cassetto fiscale del contribuente, infatti, la procedura sarà estremamente semplice.



OSSERVA - diversamente, occorrerà porre in essere il flusso procedurale, ben più complesso, previsto nel caso di prelievo dati ulteriori ISA per conto di un contribuente che non ha concesso delega di accesso al cassetto fiscale all'intermediario che richiedere il rilascio dei dati XML ISA.

Richiesta massiva dati ISA – Intermediario già delegato al Cassetto Fiscale

Se l'intermediario risulta già essere delegato all'accesso al cassetto fiscale del contribuente per il quale intende prelevare i dati ulteriori ISA, nel compilare la richiesta di dati massiva tramite l'apposito software AdE (o gli applicativi gestionali in uso) l'intermediario stesso non dovrà far altro che specificare per quali soggetti richiede il rilascio dei dati ulteriori, semplicemente dichiarandosi già delegato all'accesso agli stessi in quanto già delegato al cassetto fiscale.



La richiesta dati può essere avanzata solo da soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto 22 luglio 1998, n. 322.

L'Agenzia delle Entrate,

- ➔ verificato che effettivamente sussista una delega di accesso al cassetto fiscale in corso di validità
- ➔ metterà a disposizione dell'intermediario le risultanze nel cassetto fiscale dell'intermediario stesso.



NOTA BENE - decisamente più complessa si fa la situazione laddove si voglia richiedere il rilascio del file dati ulteriori ISA per conto di un contribuente che non ha rilasciato delega di accesso al cassetto fiscale.

Richiesta massiva dati ISA – Intermediario non delegato al Cassetto Fiscale



Laddove l'intermediario – avente qualifica di soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto 22 luglio 1998, n. 322 - voglia richiedere il file dati ulteriori ISA per conto di un contribuente che non ha concesso delega di accesso al cassetto fiscale, è necessario porre in essere una precisa sequenza di procedure e adempimenti.



In questo caso infatti – come disposto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 27762/2020 del 31 gennaio 2020 – sarà necessario che il soggetto richiedente:

- o Acquisisca delega da parte del contribuente, corredata di documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale.



La delega deve contenere l'indicazione di:

- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
- data di conferimento della delega.

Si propone di seguito un modello di delega:

DELEGA PER L'ACCESSO AGLI ULTERIORI DATI NECESSARI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTENTICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2019

Il sottoscritto _____

nato il _____, a _____,

residente in _____,

codice fiscale _____,

o in qualità di titolare della ditta individuale _____,
con sede in _____, partita IVA _____;

o in qualità di legale rappresentante della società _____,
con sede in _____, partita IVA _____;

Conferisce delega

A _____ (inserire i dati completi dell'intermediario) all'accesso, alla consultazione ed al prelievo degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019.

Data e firma

(allegato documento di identità del sottoscrittore

tipo _____ numero _____)



NOTA BENE - nel caso di delega da parte di soggetto che non intende autorizzare l'intermediario all'accesso del proprio cassetto fiscale, la delega stessa deve necessariamente riguardare una sola annualità, e dunque ogni anno dovrà essere eventualmente ricompilata.

Dopo aver reperito la delega, l'intermediario dovrà:

- 1) numerarla progressivamente (in ordine di ricezione da parte dei diversi soggetti deleganti);
- 2) annotarla, entro il giorno di ricezione, in un apposito registro cronologico nel quale dovranno essere riportati:

- a. numero progressivo e data della delega;
- b. il codice fiscale e i dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- c. gli estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.



Il registro cronologico delle deleghe può essere tenuto su carta, o anche su file (es. foglio di lavoro).


Di seguito si propone un esempio di compilazione:

Data di registrazione	Numero progressivo delega	Codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante	Estremi del documento di identità
23/06/2020	1	Numero di codice fiscale Alfa SRL, via ..., Città	(rif. Firmatario della delega, in questo caso legale rappresentante della

24/06/2020	2	RSSMRA.... Rossi Mario, via..., Città	Alfa SRL) Carta Identità nr. Rilasciata dal Comune di in data (rif. Sig. Rossi Mario, titolare di ditta individuale) Patente nr. Rilasciata da in data
------------	---	---	--

Conservazione ed esibizione delle deleghe ISA

Tutte le deleghe acquisite secondo la procedura ora illustrata, corredate del documento di identità, dovranno essere conservate per 10 anni e dovranno altresì essere individuati uno o più responsabili della gestione delle deleghe stesse.



Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico dovranno essere conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale.



L'Agenzia delle Entrate potrà effettuare dei controlli a campione, richiedendo copia delle deleghe e dei documenti di identità.



I documenti richiesti in esibizione dovranno essere trasmessi a mezzo PEC entro 48 ore dalla richiesta.



In caso di irregolarità, scatteranno pesanti sanzioni in termini di responsabilità civile, sanzioni penali e revoca dall'abilitazione al servizio telematico.

La richiesta massiva ISA su delega

Esperate tutte le procedure sovra illustrate, da porsi in essere se il contribuente non ha già concesso in precedenza delega al cassetto fiscale, l'intermediario potrà richiedere telematicamente il rilascio dei dati ulteriori ISA dei soggetti che hanno conferito specifica delega in tal senso.

In questo caso non sarà sufficiente l'indicazione di aver ricevuto delega (come accade invece nel caso di delega al cassetto fiscale).

Infatti, nella richiesta telematica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- codice fiscale del contribuente;
- codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
- numero e data della delega come risultanti dal registro cronologico delle deleghe;
- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega.



ATTENZIONE! - dovranno inoltre essere riportati gli elementi di riscontro, che potranno essere reperiti alternativamente indicando informazioni rinvenibili nella dichiarazione Modello IVA 2019 relativa all'anno 2018 oppure, in assenza della dichiarazione IVA, nel modello ISA 2019 (ovvero ISA dell'anno scorso).



Tali elementi di riscontro sono stabiliti – per l'anno di imposta 2019 - dall'allegato 3 al Provvedimento Direttore Ade 150163 del 1° aprile 2020, che ha aggiornato il provvedimento del 31 gennaio 2020.

Nel dettaglio si tratta:

- 1) dati relativi alla dichiarazione IVA 2019 - Periodo d'imposta 2018 presentata da ciascun soggetto delegante:
 - importo corrispondente al volume d'affari;
 - importi corrispondenti all'imposta a debito e all'imposta a credito.

- 2) in assenza di dichiarazione IVA, si farà riferimento ai dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2019 - Periodo d'imposta 2018 presentato da ciascun soggetto delegante:
 - l'importo corrispondente alla somma dell'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi

delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione e dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti;

- l'importo corrispondente all'ammontare del reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta indicato nel quadro F e del reddito (o la perdita) derivante dall'esercizio dell'arte o della professione del periodo d'imposta considerato, risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro G e rilevanti ai fini fiscali.

CONCRETAMENTE, OCCORRERA' FARE RIFERIMENTO AI SEGUENTI RIGHI:

Nel caso di utilizzo dei dati IVA:

(In caso di presenza di più intercalari all'interno della dichiarazione IVA occorre indicare gli importi riportati nel modulo 1)

Riferimento	Rigo e Modello
Volume d'affari	VE050001 del modello IVA/2019
IVA a debito	VL032001 del modello IVA/2019
IVA a credito	VL033001 del modello IVA/2019

In assenza dei dati IVA, e quindi in caso di utilizzo dei dati ISA dello scorso anno:

Riferimento	Rigo e Modello
Ricavi di cui ai commi 1, lett. a) e b), e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)	F01 dell'allegato relativo agli ISA del modello dei Redditi 2019
Compensi	G01 dell'allegato relativo agli ISA del modello dei Redditi 2019
Reddito d'impresa (o Perdita)	F26 dell'allegato relativo agli ISA del modello dei Redditi 2019
Reddito (o Perdita) delle attività professionali e artistiche	G13 dell'allegato relativo agli ISA del modello dei Redditi 2019



ATTENZIONE! - i dati di riscontro saranno verificati dall'Agenzia delle Entrate e in caso di mancata corrispondenza il file XML dei dati ulteriori **non** sarà fornito.



È tuttavia ammessa una tolleranza, per ciascun dato, di 5 euro.

Trasmissione telematica richiesta dati ISA

Al fine di predisporre la richiesta massiva dei dati ulteriori ISA l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software gratuito, presente all'indirizzo web:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-compilazione-richiesta-precalcolate-isa-2020-intermediari>.

La trasmissione del file di richiesta prodotto avverrà con le consuete modalità tramite desktop telematico.



ATTENZIONE!

Si sottolinea che nel predisporre la richiesta dati, l'intermediario non già delegato al Cassetto Fiscale dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000):

- di aver effettivamente ricevuto regolare delega da parte del contribuente ai fini dell'acquisizione degli *ulteriori dati*;
- che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio
- che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.

Prelievo dei dati da parte dell'intermediario

Effettuata la richiesta massiva dei dati ulteriori ai fini ISA da parte dell'intermediario, l'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli preliminari del caso:

- Se l'intermediario ha dichiarato di essere già delegato all'accesso al cassetto fiscale del contribuente, l'AdE controllerà l'effettiva presenza di tale delega, in corso di validità;
- Se l'intermediario ha dichiarato di non essere delegato al cassetto fiscale, bensì di essere stato delegato tramite la specifica delega ai fini dei dati ulteriori ISA, l'Agenzia delle Entrate controllerà l'esattezza dei dati di riscontro.



Laddove i controlli vadano a buon fine, il file XML dei dati ulteriori ai fini ISA di ciascun contribuente verrà messo a disposizione dell'intermediario richiedente **nel cassetto fiscale di quest'ultimo**.



Il file resterà comunque sempre presente **anche** nel cassetto fiscale del contribuente.



ATTENZIONE! - l'Intermediario deve affrettarsi ad effettuare il prelievo dei files messi a sua disposizione a seguito di richiesta massiva, poiché l'Agenzia delle entrate è tenuta a cancellare dall'area autenticata del sito internet dei servizi telematici i file contenenti i dati **entro venti giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili**.



Di conseguenza, se per esempio l'intermediario avesse avanzato una richiesta massiva in data 1° giugno 2020 relativa a dati ulteriori di propri assistiti, ipotizzando che dopo le dovute modifiche le informazioni siano state rese disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 4 giugno, tale intermediario avrà tempo solo fino al 25 giugno per effettuare il prelievo.

Se entro tale termine le informazioni non vengono scaricate e salvate, in seguito le stesse non saranno più presenti nel cassetto fiscale dell'intermediario. Se quindi il *download* non avviene nei termini previsti l'intermediario non potrà fare altro che richiedere, nuovamente, il rilascio delle informazioni.

Riferimenti normativi

- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate Prot. N. 27762 del 31 gennaio 2020;
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate Prot. N. 150163 del 1° aprile 2020.